

TI_GERICHTE 14.2003.25 vom 9. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.25

FR: TI_GERICHTE 14.2003.25 du 9 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 14.2003.25 del 9 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

E. 2

L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la _____ ha prodotto quanto indicato alla narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione da parte della creditrice di una dilazione di pagamento all'appellante ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

E. 3

Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della _____." II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della _____. III. Intimazione: - _____
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente: _____ La segretaria: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.